

Commissione nazionale per la formazione continua

DELIBERA n. 2/2025

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, recante il "*Riordino del sistema di Formazione continua in medicina*" (Rep. Atti n. 168/CSR);

VISTO l'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, concernente "*Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti*" (Rep. Atti n. 192/CSR), recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2010, registrato dalla Corte dei Conti l'11 agosto 2010;

VISTO l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 aprile 2012, sul documento recante "*Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti*" (Rep. Atti n. 101/CSR);

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 febbraio 2017 sul documento "*La formazione continua nel settore salute*" (Rep. Atti n. 14/CSR), il cui art. 8, comma 1, lettera i) precisa che alla Commissione nazionale spetta l'adozione dei provvedimenti previsti dalla vigente normativa;

VISTO il Decreto Ministeriale del 27 settembre 2022 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

VISTI i Decreti Ministeriali del 1 agosto 2023, del 19 marzo 2024, del 18 luglio 2024, del 27 dicembre 2024 e del 11 febbraio 2025, con i quali è stata modificata la composizione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua di cui al D.M. del 27 settembre 2022;

VISTO il Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM, approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 25 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017;

VISTO il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, adottato con delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 25 ottobre 2018 e successivamente aggiornato dalla Commissione Nazionale per la formazione continua del 24 aprile 2024;

Commissione nazionale per la formazione continua

VISTO il Decreto legislativo n. 62 del 03/05/2024, recante “*Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato*”;

VISTO, in particolare, l’art. 8, comma 1 del Decreto legislativo n. 62 del 03/05/2024, ove si stabilisce che “*Costituisce presupposto per l’avvio del procedimento valutativo di base la trasmissione telematica all’INPS di un certificato medico rilasciato dai medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare. Il certificato medico può essere rilasciato e trasmesso anche dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, dai medici in quiescenza iscritti all’albo, dai liberi professionisti e dai medici in servizio presso strutture private accreditate, come individuati dall’INPS ai sensi del comma 2*”;

VISTO l’art. 8, comma 2 del Decreto legislativo n. 62 del 03/05/2024, ai sensi del quale “*L’INPS, secondo le modalità indicate dal Ministero della salute, acquisisce la documentazione relativa alla formazione effettuata, nell’ambito del programma «Educazione continua in medicina», in materia di classificazioni internazionali dell’Organizzazione mondiale della sanità, di promozione della salute, di accertamenti sanitari di base oppure di prestazioni assistenziali, ai fini dell’individuazione dei medici di cui al secondo periodo del comma 1. [...]*”;

VISTO il decreto ministeriale del 27 settembre 2022 con cui è stata ricostituita, presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 16-ter, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

VISTI il decreto ministeriale del 1° agosto 2023, il Decreto ministeriale del 19 marzo 2024 e il Decreto ministeriale del 18 luglio 2024, 27 dicembre 2024 e 11 febbraio 2025 con i quali è stata modificata la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua di cui al d.m. del 27 settembre 2022;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 22 dell’Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017 sul documento “La formazione continua nel settore salute”, il Co.Ge.A.P.S. gestisce l’anagrafica nazionale dei crediti formativi dei professionisti sanitari;

CONSIDERATO che dalle norme sopra richiamate emerge la necessità tracciare la formazione effettuata in materia di classificazioni internazionali dell’Organizzazione mondiale della sanità, di promozione della salute, di accertamenti sanitari di base oppure di prestazioni assistenziali;

CONSIDERATO che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella seduta del 13 novembre 2024 ha adottato la delibera n. 9/2024 con la quale si è stabilito che “*il soddisfacimento del requisito della “formazione effettuata, nell’ambito del programma «Educazione continua in medicina», in materia di classificazioni internazionali dell’Organizzazione mondiale della sanità, di promozione della salute, di accertamenti sanitari di base oppure di prestazioni assistenziali, ai fini dell’individuazione dei medici di cui al secondo periodo del comma 1” dell’art. 8, d.lgs 62 del 2024 si intende soddisfatto con la costruzione e realizzazione del dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri relativo al triennio 2023/2025.*

Commissione nazionale per la formazione continua

VISTO il par. 4.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario nella parte in cui prevede l'esenzione per "i professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale";

CONSIDERATO, tuttavia, che il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, al par. 2.2.2 prevede che "*nel caso di esonero o esenzione per l'intero triennio, il dossier viene considerato come non soddisfatto*";

VISTA l'istanza dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, acquisita con nota prot. Agenas 2025/0001223 del 06/02/2025 con la quale venivano chiesti chiarimenti rispetto all'assolvimento del requisito previsto dall'art. 8, d.lgs 62 del 2024 da parte dei professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale;

CONSIDERATO, sulla base delle norme sopracitate, che i professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale, in considerazione dell'esenzione dall'obbligo formativo, non possono realizzare il dossier formativo e dunque non dispongono di strumenti per la realizzazione della formazione richiesta dall'art. 8, d.lgs 62 del 2024;

CONSIDERATO che il Comitato di Presidenza, nella riunione del 26 febbraio 2025 ha manifestato la necessità di individuare soluzioni tese a consentire l'applicazione dell'art. 8, d.lgs 62 del 2024 a tutti i professionisti destinatari della norma;

TENUTO CONTO delle attività formative realizzate nell'ambito del programma nazionale ECM in materia di classificazioni internazionali dell'Organizzazione mondiale della sanità, di promozione della salute, di accertamenti sanitari di base oppure di prestazioni assistenziali;

CONSIDERATO, dunque, che è necessario estendere l'ambito applicativo della delibera n. 9 del 2024 ai professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale;

DELIBERA

1. Il requisito della "formazione" effettuata nell'ambito del programma "educazione continua in medicina" in materia di "*classificazioni internazionali dell'Organizzazione mondiale della sanità, di promozione della salute, di accertamenti sanitari di base oppure di prestazioni assistenziali*", ai fini dell'individuazione dei medici di cui al secondo periodo del comma 1" dell'art. 8, d.lgs. 62 del 2024 si intende soddisfatto con la realizzazione del dossier formativo di gruppo della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri relativo al triennio 2023/2025.
2. Con riferimento al triennio 2023/2025, per i professionisti sanitari esonerati o esentati per l'interno triennio formativo, il requisito della "formazione effettuata, nell'ambito del programma «Educazione continua in medicina», in materia di "*classificazioni internazionali dell'Organizzazione mondiale della sanità, di promozione della salute, di accertamenti sanitari di base oppure di prestazioni assistenziali*", ai fini dell'individuazione dei medici di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 8, d.lgs. 62 del 2024, si intende soddisfatto con la partecipazione ad attività formative ECM, nelle materie di cui sopra, classificate con obiettivi formativi n. 26, 18, 20, 27, 3, 32, 16, 6, 33, 17.

Commissione nazionale per la formazione continua

Roma, 03/07/2025

Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
Dott.ssa Lorena Martini

Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
Dott. Filippo Anelli